



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 613 DEL 18/06/2018

Servizio CAVE ARIA RUMORE

OGGETTO: D.LGS. N. 152/06, L.R. 33/85 E S.M.E I. - ART. 31 DELLE NORME TECNICHE DEL PTA. RILASCIO AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI SONDE GEOTERMICHE A CIRCUITO CHIUSO - GEOSCAMBIO.

IMPIANTO: PADOVAN EMANUELA - VIA DON L. STURZO, GRISIGNANO DI ZOCCO

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di autorizzazione presentata alla Provincia, prot n. 37178 del 05/06/2018, per l'installazione di n. 3 sonde geotermiche verticali in via Don L. Sturzo nel Comune di Grisignano di Zocco, da impiegare in abbinamento a 2 pompe di calore per il riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria di edificio ad uso residenziale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ex L. 241/90 di cui al prot. n. 38574 del 11/06/2018;

Dato atto che il 5 novembre 2009, il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 107, ha approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque che, all'art. 31 delle Norme tecniche, prevede che la realizzazione di impianti di scambio termico chiusi, senza movimentazione di acqua di falda, debba essere autorizzata dalla Provincia, ai fini della protezione delle acque sotterranee;

Tenuto conto che il punto 5 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2010 sul "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorser geotermiche", prevede che l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici, siano sottoposte ad una specifica disciplina regionale con previsione di adozione di procedure semplificate;

Considerato che, non avendo la Regione fornito alle Province alcuno strumento tecnico-normativo utile all'esercizio della nuova funzione, la Provincia di Vicenza ha ritenuto di dotarsi di specifica regolamentazione per individuare, in ossequio al principio di cautela e in risposta al citato principio di semplificazione, specifiche prescrizioni per la realizzazione e la gestione di detti impianti, ai fini della tutela delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;

Richiamata la deliberazione n. 15 del 19/03/2015, esecutiva, con la quale il Consiglio provinciale ha approvato il "Regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con

sonde geotermiche a circuito chiuso” e relativi allegati, entrato in vigore in data 19/03/2015;

Preso atto che, dall’esame della documentazione presentata si evince quanto segue:

- le sonde geotermiche rientrano nella categoria 1 del vigente Regolamento che prevede la compilazione della domanda di autorizzazione di cui al Mod A avendo una potenzialità termica $P_t \leq 30,00$ kW;
- le sonde saranno realizzate nella zona acquifero multistrato (zonizzazione colore giallo) in cui è obbligatorio prevedere il rivestimento in fase di avanzamento della perforazione;
- non sono presenti opere di approvvigionamento idrico pubbliche nel raggio di 500 metri attorno alla realizzazione delle sonde geotermiche;

Verificato che la documentazione presentata è conforme a quanto previsto dal Regolamento Provinciale in materia;

Dato atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 60 (ID PROC. n. 873);

Viste le integrazioni presentate in data 14/06/2018 Prot n. 39635 in merito alla non necessità di valutazione di incidenza ambientale (DGRV 1400/2017);

Dato atto che l'istanza è riconducibile ai casi di non necessità di valutazione di incidenza previsti dal paragrafo 2.2 allegato A della DGR 1400/2017, punto n. 15;

Visti:

- il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale il 5. Novembre 2009 con deliberazione n. 107;
- la Legge regionale 16.04.1985 n° 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);
- il “Regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso”, approvato dal Consiglio provinciale 19 marzo 2015, esecutivo;
- le DD.G.R.V. n. 1534/2015 di modifica del PTA e n. 225/2016 contenente gli indirizzi per la corretta interpretazione dell’art. 40 del PTA;
- gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- il Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

A U T O R I Z Z A

La Sig.ra Padovan Emanuela all’installazione di n. 3 sonde geotermiche verticali a circuito chiuso ed ermetico presso l’edificio residenziale sito in via Don L. Sturzo in comune di Grisignano di Zocco, conformemente alla documentazione agli atti e con le seguenti prescrizioni:

Obblighi preventivi

1. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata alla Provincia con almeno 7 giorni di anticipo. La comunicazione potrà avvenire anche via e-mail all'indirizzo risorse.energetiche@provincia.vicenza.it;

2. Contestualmente a tale comunicazione, si dovrà fornire l'indicazione del nome della ditta esecutrice, ovvero confermare il nominativo di quella già indicata nella domanda di autorizzazione, assicurandosi che disponga di adeguata esperienza e di attrezzature idonee al rispetto della normativa tecnica di settore, delle disposizioni regolamentari e delle prescrizioni tecniche sotto riportate;

3. Le sonde geotermiche che verranno impiegate devono essere dotate di scheda tecnica rilasciata dal produttore (che certifica il materiale impiegato, diametri, PN, assenza di giunzioni, garanzia per almeno 20 anni).

Fase di perforazione

4. Le fasi di perforazione, installazione, cementazione e prove di collaudo delle sonde devono essere effettuate secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento Provinciale degli impianti di scambio termico e vincolate al rispetto delle prescrizioni riportate nel protocollo operativo di cui all'Allegato 5 del medesimo Regolamento; **in particolare, trattandosi di impianto ubicato in area di acquifero multistrato (area gialla) la perforazione dovrà essere accompagnata dal rivestimento del perforo in fase di avanzamento.**

5. In considerazione della profondità delle sonde la DD.LL. è tenuta al rispetto degli obblighi di comunicazione preventiva e successiva ad ISPRA di cui alla L.464/84 e s.m.i.;

Monitoraggio e gestione

6. il richiedente dovrà conservare presso la sede dell'impianto copia della presente autorizzazione, del progetto, della documentazione tecnica, dei rilievi e delle prove effettuate.

7. In caso di disfunzioni dell'impianto, per avaria, carente funzionamento, incidente etc., dovrà esserne data comunicazione alla Provincia, indicando anche gli interventi effettuati per il ripristino della normale funzionalità.

Obblighi successivi

8. Entro 30 gg dal termine dei lavori di installazione delle sonde geotermiche verticali deve essere presentato alla Provincia:

- il Rapporto di Corretta Esecuzione (ALLEGATO 6 del Regolamento), redatto da geologo abilitato, iscritto all'Albo Professionale, in qualità di "soggetto terzo" controllore rispetto alla ditta installatrice del sistema di geoscambio, attestante la corretta realizzazione delle sonde geotermiche verticali eseguite secondo le modalità del protocollo operativo di cui all'allegato 5 del Regolamento Provinciale con gli allegati ivi indicati;
- la Dichiarazione di Conformità dell'Impianto alle norme tecniche di settore ai sensi del DM n. 37 del 22/01/08 redatto dall'impresa installatrice
- le schede tecniche delle sonde di cui al precedente punto 3);

9. L'inizio lavori dovrà essere comunicato entro tre anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione pena la decadenza della stessa.

10. I tecnici della Provincia e dell'Arpav dovranno avere accesso all'impianto, anche in fase di cantiere, per i controlli di competenza.

11. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla normativa tecnica di settore (nello specifico alle norme UNI 11466, 11467 E 11468) e al Regolamento provinciale più volte citato.

In applicazione della normativa citata in premessa,

A V V E R T E

La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi gli eventuali provvedimenti/titoli edilizi necessari all'esecuzione di quanto previsto in progetto.

Eventuali varianti e/o modifiche devono essere comunicate alla Provincia in via preventiva, ai fini delle opportune valutazioni relative all'aggiornamento dell'autorizzazione ovvero al rilascio di nuova autorizzazione.

La presente autorizzazione potrà essere suscettibile di aggiornamenti, di modifiche o di integrazioni a seguito dell'emanazione di norme tecniche da parte della Regione o del Ministero competente.

La presente autorizzazione potrà essere sospesa/revocata in caso di mancata osservanza di tutte le prescrizioni sopra elencate, comprese quelle relative agli obblighi di informazione alla Provincia.

L'autorizzazione può essere altresì revocata per motivi di tutela ambientale, quali ad esempio la presenza di contaminazioni dei terreni limitrofi e/o dei corpi idrici sottostanti causate dall'impianto.

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale.

Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento, quali in particolare le comunicazioni all'ISPRA ai sensi della Legge 4 agosto 1984, n.464.

I N F O R M A

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'Arpav di Vicenza e al Comune territorialmente competente.

Si attesta che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Si dà atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Che, ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972, è stato assolto il pagamento in maniera virtuale dell'imposta di bollo di € 16,00, numero identificativo 01122207646319.

Vicenza, 18/06/2018

Sottoscritta dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)
con firma digitale

Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto J. Bavaresco